



MINISTERO dell'UNIVERSITA' DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
LICEO GINNASIO STATALE "CORNELIO TACITO"
Via Giordano Bruno, 4 00195 ROMA Tel. 06/121123858
e-mail : rmpc220009@istruzione.it - PEC: rmpc220009@pec.istruzione.it
Sede Succursale: Via Sebastiano Vinci, 1 - 00168 Roma - Tel. 06/121128405
C.F. 80226930586 - Codice Scuola RMPC220009

Circ. n. 30

Roma, 6/10/2025

A TUTTO IL PERSONALE
Personale Docente
Personale ATA Collaboratore

Oggetto: Obblighi di vigilanza e sorveglianza sugli alunni.

Al fine di garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di tutti, si rammentano brevemente alle SS.LL. gli obblighi in capo ai docenti e collaboratori ATA, richiamati dalle norme 591 c.p., artt. 2047 e 2048 c.c. e dagli articoli del CCNL vigente, riguardo alla vigilanza e sorveglianza sugli alunni.

Pertanto si dispone quanto segue.

DOCENTI: si precisa l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono loro affidati. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età scolare e del grado di maturazione degli alunni, pertanto con gli alunni più piccoli (ad esempio quelli del primo biennio), il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola. Vi sono alcune situazioni inoltre, che si aggiungono all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: per esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, l'intervallo.

Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi affidati, anche in via temporanea, per esigenze di servizio o per svolgere attività extra-curricolari previste dal Piano dell'offerta formativa, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario di servizio.

Ciascun docente, in adempimento dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza, può adottare le misure che ritiene necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi.

Si esclude, in virtù del suddetto obbligo, che possa considerarsi applicabile la misura disciplinare di allontanare l'alunno dall'aula. Come da CCNL vigente, si ricorda che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Pertanto i docenti, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso dei laboratori;

- vigilare attentamente e costantemente affinché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le attività;
- valutare la compatibilità delle attività proposte con le condizioni ambientali rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

COLLABORATORI SCOLASTICI: i collaboratori ATA, nell'ambito delle loro mansioni, svolgono servizio di sorveglianza nei locali e negli spazi comuni della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento delle attività scolastiche e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

I collaboratori scolastici assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni. Essi sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti, ad effettuare l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso, la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni, la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola e/o comunque presenti nell'edificio, la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli ingressi e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei, a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva; vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare immediato avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

INGRESSO: I docenti e il personale Ata ai piani faranno particolarmente attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento, rispettando i percorsi di afflusso e deflusso stabiliti.

CAMBI D'ORA TRA I DOCENTI:

Il docente che ha terminato l'ora, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

INTERVALLO: durante l'intervallo (dalle 10:50 alle 11:10), la vigilanza è effettuata dai docenti della classe della terza ora (dalle 10:00 alle 11:00) e della quarta ora (dalle 11:00 alle 12:00), secondo il rispettivo orario di servizio, che si attiveranno per evitare azioni o situazioni pericolose (ad esempio corse, giochi di movimento o altro in classe o in spazi non idonei). Nell'intervallo della sesta ora dalle 14:00 alle 14:10 (triennio del liceo classico), il docente della settima ora, tenuto alla vigilanza, si accerterà che gli studenti non si rechino in cortile, poiché lo stesso è riservato ai bambini della primaria Cairoli in quella fascia oraria.

La dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata dall'intervallo – le classi, i corridoi di pertinenza - e nel cortile secondo la turnazione prevista, prestando la massima attenzione nei confronti di tutti gli studenti affinché l'intervallo si svolga in sicurezza.

Non è consentito agli alunni di rimanere nell'aula né ai singoli di tornare in aula se il docente tenuto a vigilare è impegnato nella sorveglianza in cortile.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO IN PALESTRA/LABORATORI: i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni nei trasferimenti da un'aula ad un laboratorio o palestra e a riaccompagnarli in aula al termine dell'attività, affidandoli al docente dell'ora successiva.

Agli allievi è vietato di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante ed è vietato recarsi in palestra/Laboratori senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente. Si ricorda che l'uso dell'ascensore è riservato al personale.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA: al termine delle attività didattiche, antimeridiane o pomeridiane, è presente un collaboratore scolastico presso ciascuna porta di uscita dell'edificio con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano sul transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio. I collaboratori scolastici ottemperano alla sorveglianza su alunni ed edifici anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

Gli insegnanti sono tenuti a consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un delegato dai genitori stessi.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: i docenti accompagnatori svolgono attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartiscono agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene le regole di educazione stradale.

Si richiama infine l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, sui quali effettuare una *vigilanza educativa*. In particolare, si rileva la necessità di prevenire e correggere qualsiasi atteggiamento degli studenti che risulti discriminatorio e in contrasto con la dignità della persona e con il rispetto dell'altro, segnalandone la eventuale reiterazione al Dirigente scolastico, che attuerà i provvedimenti del caso.

Si invitano i docenti ad affrontare con i propri alunni la tematica dell'uso dei dispositivi elettronici al di fuori dell'orario curricolare e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte spesso percepite dagli alunni come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio degli apparecchi multifunzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Pucci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993*